



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

LEGGE 488/92

COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95 TRENTASEIESIMA RIUNIONE – 28 maggio 2002 – RISPOSTE AI QUESITI

D. (Mediocredito Fondiario Centroitalia) Il caso in questione è inerente ad alcuni aspetti relativi al capitale proprio da apportare per una ditta individuale ai fini della determinazione dell'indicatore n. 1 (2° bando), che come precisato nella circolare è pari agli incrementi patrimoniali risultanti dai prospetti delle attività e passività, relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione del programma di investimento. La ditta chiede al riguardo che l'ammontare del patrimonio netto precedente l'inizio degli investimenti (necessario per il calcolo dell'ammontare patrimoniale del primo esercizio) sia computato senza considerare l'utile relativo allo stesso esercizio in quanto l'eventuale ammontare del risultato economico positivo prelevato si calcola a partire dall'esercizio di avvio degli investimenti e tale importo è incluso nell'ambito del conto titolare c/prelevamenti.

R. *Poiché il valore del patrimonio netto per le ditte individuali – che comprende il risultato dell'esercizio – è desunto dal “prospetto delle attività e passività”, qualora tra le attività vi sia il conto “titolare c/prelevamenti”, l'ammontare di tale posta va computato come componente negativa del patrimonio netto esposto.*

D. (Mediocredito dell'Umbria) Si chiede se per l'erogazione a saldo dei contributi a favore delle imprese e/o istituti collaboratori sia sufficiente l'acquisizione del decreto di concessione definitivo o sia invece necessario acquisire la richiesta da parte degli stessi con allegato certificato di iscrizione alla competente CCIAA con notizie di vigenza.

R. *Ai sensi di tutte le circolari esplicative sulle procedure di agevolazione, ogni erogazione interviene previa acquisizione del certificato attestante l'insussistenza di procedure concorsuali a carico dell'impresa beneficiaria. Tale necessità viene meno solo nei casi in cui la Banca concessionaria sia già in possesso, all'atto dell'erogazione, di un certificato di vigenza in corso di validità. Per l'erogazione del saldo, fatto salvo quanto sopra indicato, è da considerare efficace la richiesta di erogazione a suo tempo avanzata dall'impresa in occasione della presentazione della documentazione di spesa.*

D. (Assilea) Le vigenti circolari prevedono che le spese relative a beni acquistati dall'impresa con un'operazione “Sabatini” non agevolata possono essere ammesse alle agevolazioni solo nel caso di operazione “pro-soluto” (cfr. allegato n.7 punto xvi della circolare n. 900315 del 14/07/00, analogo

riferimento si ritrova nelle circolari turismo e commercio). Premesso quanto sopra, si chiede conferma sull'ammissibilità dei contratti di locazione finanziaria stipulati ai sensi della Sabatini pur trattandosi sempre di operazioni "pro-solvendo".

R. *Si ritiene che le ragioni che avevano indotto il Ministero ad ammettere solo il pro-soluto decadano nel caso in cui l'operazione Sabatini non agevolata sia realizzata tramite locazione finanziaria, in quanto:*

- *la società di leasing paga integralmente il fornitore del bene, pertanto quest'ultimo è in grado di rilasciare ampia e totale quietanza sull'avvenuto pagamento della fornitura;*
- *l'erogazione del contributo è condizionata al regolare pagamento dei canoni da parte dell'impresa alla società di leasing, la quale, essendo garante nei confronti dell'istituto di credito presso cui ha effettuato lo sconto, viene necessariamente informata di eventuali insoluti.*

Si conferma, pertanto, l'ammissibilità.

D. (Irfis) Si chiede se, sulla base della normativa 488 vigente nel 1999, possano ritenersi ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute direttamente dall'impresa per l'acquisto dei materiali utilizzati per la realizzazione in economia delle opere murarie previste nel progetto.

R. *Si, trattandosi di spese documentate per mezzo di fatture, e nella misura in cui le quantità ed i prezzi esposti siano compatibili con le caratteristiche dell'opera e che questa sia ammissibile per natura e costo e che sia stata eseguita nel rispetto di tutte le norme, anche di quelle sulla sicurezza.*

D. (Interbanca) La L.R. 26.3.2002, n. 2 (Legge finanziaria del 2002 della Regione Siciliana), all'art. 30, ha esteso alcune disposizioni derogatorie relative alle iniziative produttive in verde agricolo previste da patti territoriali o da contratti d'area (art. 89 della L.R. 3.5.2001, n. 6) anche a quelle finanziate dalla legge 488/92. Lo stesso articolo ha inoltre consentito, nelle zone destinate a verde agricolo, il mutamento della destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare concessione edilizia, da civile abitazione a destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione. Tali disposizioni sembrano determinare automaticamente la variazione della destinazione d'uso dei terreni e dei fabbricati ma al verificarsi di determinate condizioni. Dalla lettura della legge, infatti, si desume che:

- ai fini dell'estensione delle disposizioni dell'art. 35 della L. R. 7.8.97, n. 30 agli "interventi finanziati dallo Stato con la legge 19 dicembre 1992, n. 488", è necessario che "non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali né aree attrezzate artigianali e industriali", che "su porzioni dell'area interessata insistano precedenti insediamenti produttivi" e che le aree interessate a verde agricolo non siano "ricadenti in tutte le zonizzazioni dei parchi regionali e delle riserve naturali della Regione";
- al fine di consentire, nelle zone destinate a verde agricolo, il mutamento della destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare concessione edilizia, da civile abitazione a destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione, è necessario che vi sia una "previa autorizzazione delle amministrazioni competenti", che "sia verificata la compatibilità ambientale delle nuove destinazioni ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza" e che "la nuova destinazione non sia in contrasto con interessi ambientali e con disposizioni sanitarie".

Premesso quanto sopra, si chiede se - ai fini del riscontro della condizione di ammissibilità alle agevolazioni della legge 488/92 per quanto concerne la sussistenza della corretta destinazione d'uso dell'immobile interessato dal programma da agevolare - qualora da una perizia giurata si dovesse evincere che non esistono fatti ostativi al cambio di destinazione, si possa intendere che il cambio sia un atto dovuto e si possa, di conseguenza, proseguire l'iter istruttorio.

R. *Dalla lettura dell'art. 30 della L.R. 26.3.2002, n. 2 appare chiaro che l'applicazione delle norme citate e, quindi, anche del mutamento di destinazione d'uso, non sia affatto un atto dovuto, essendo subordinata alla verifica della sussistenza di una serie di condizioni. Si ritiene che, ai fini dell'attuazione della legge 488, la sussistenza della corretta destinazione d'uso dell'immobile*

interessato dal programma da agevolare, che deve essere comprovata entro la data di chiusura del bando, non possa, in questi ed analoghi casi, che essere attestata da una o più amministrazioni competenti, anche sotto forma di nulla-osta all'applicazione delle norme richiamate, e non attraverso perizia giurata.

D. (Italease) Nel caso di investimenti da realizzare con il sistema della locazione finanziaria, è stata richiesta la prima quota di contributo a titolo di anticipazione. Si chiedono indicazioni in merito alle modalità di trasferimento al Cliente della quota medesima, tenendo presente che nel caso del leasing la quota di contributo viene frazionata in dieci semestralità posticipate, a decorrere dal mese di consegna dei beni (avvio della locazione). In caso di erogazione del contributo a titolo di anticipazione possono verificarsi due distinte situazioni:

- a) Non sono state ancora sostenute spese dalla Società di Leasing per ciò che concerne l'acquisizione dei beni oggetto del programma di investimento.
- b) Possono essere già state sostenute spese dalla Società di Leasing (tipico caso riguardante immobile da costruire), senza che il contratto di leasing (già stipulato) sia materialmente entrato in decorrenza, in quanto il bene non risulta ancora consegnato all'Utilizzatore; in tale circostanza vengono addebitati a quest'ultimo i cd. oneri di prelocazione (per pagamento ai fornitori anticipato rispetto alla decorrenza della locazione); l'Utilizzatore comincerà a versare i canoni di leasing dal momento della sottoscrizione del verbale di consegna dell'immobile.

Per quanto sopra, premesso che dalla valuta di accredito della quota di contributo all'Istituto Collaboratore maturano sulla stessa degli interessi, riteniamo che:

- Nel caso a) gli interessi maturati dalla valuta di accredito della quota di contributo alla data di avvio della locazione devono essere sommati alla quota medesima, e quindi considerati parte integrante della stessa; all'atto dell'avvio della locazione, la quota così rideterminata sarà suddivisa in dieci semestralità e saranno osservate le abituali modalità di trasferimento del contributo.
- Nel caso b) invece, gli interessi che via via maturano sulla quota di contributo ricevuta, non saranno sommati alla quota stessa, ma saranno portati in diminuzione degli oneri di prelocazione; all'atto dell'avvio della locazione, la quota di contributo ricevuta sarà suddivisa in dieci semestralità e saranno osservate le abituali modalità di trasferimento del contributo.

Si chiede conferma in merito”.

R. *In entrambe le ipotesi prospettate vale quanto disciplinato dalle circolari pertinenti per settore le quali, tutte, al punto 7.2 prevedono che gli interessi maturati su ciascuna quota erogata dalla banca concessionaria all'istituto collaboratore, calcolati con capitalizzazione annua al tasso previsto dalle disposizioni vigenti al momento dell'erogazione, debbano essere riconosciuti dallo stesso istituto collaboratore all'impresa beneficiaria in un'unica soluzione in uno con il corrispondente primo trasferimento del contributo. Tali interessi vanno calcolati per il periodo intercorrente tra la data di valuta dell'erogazione medesima e quella dell'effettivo primo trasferimento all'impresa.*

D. (Mediocredito dell'Umbria) La normativa individua nelle imprese i soggetti che possono richiedere le agevolazioni della legge 488 e prescrive che, ai fini dell'ammissibilità della domanda alla fase istruttoria, tale condizione sia comprovata attraverso l'iscrizione al registro delle imprese fin dalla data di presentazione del Modulo di domanda. Si presentano alcuni casi in cui il soggetto richiedente, al momento della presentazione del Modulo di domanda, pur avendo precedentemente avanzato regolare istanza alla CCIAA, non è in condizione di esibire gli estremi della propria iscrizione al registro delle imprese in quanto quest'ultima non è ancora intervenuta. Il Comitato ha affrontato una problematica analoga alla presente con la risposta al quesito n. 9.1.132 della raccolta, indicando la possibilità di andare incontro alle esigenze dell'impresa qualora la mancanza del requisito richiesto dalla normativa sia addebitabile alla CCIAA e non ad una tardiva iniziativa dell'impresa. Si chiede come comportarci nei casi prospettati e se, anche alla luce della recente

sentenza del Tribunale di Bolzano – Giudice delle imprese del 19 gennaio 2002, sia possibile definire con maggiore puntualità i casi di ritardo non addebitabili all'impresa.

R. *Il regolamento di attuazione della legge 29.12.1993, n. 580 che ha istituito il Registro delle imprese, all'art. 11 contiene le norme sulle modalità di iscrizione, tra le quali l'indicazione che "l'iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il termine è ridotto alla metà se la domanda è presentata su supporti informatici.". Secondo il medesimo art. 11, prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio competente accerta i prescritti requisiti formali e di completezza documentale, procedendo alle eventuali richieste di integrazione (in tal caso, secondo un principio di carattere generale, la decorrenza dei suddetti termini deve intendersi interrotta). Inoltre, "l'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la misura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda".*

Alla luce di quest'ultima indicazione, si ritiene intanto che la condizione posta dalla legge 488 non possa considerarsi soddisfatta dalla semplice protocollazione della domanda di iscrizione da parte della CCIAA entro la data di presentazione del Modulo di domanda. Inoltre, secondo quanto si legge nella sentenza del Giudice delle imprese presso il Tribunale di Bolzano del 19.12.2002 citata nel quesito, "la norma del Codice Civile secondo cui certi effetti giuridici decorrono dall'iscrizione nel Registro delle imprese, deve essere coordinata con la norma regolamentare che ha stabilito precisi tempi per tale iscrizione, con la conseguenza che ritardi nella iscrizione non addebitabili al richiedente non possono avere l'effetto di spostare nel tempo il momento del sorgere degli effetti giuridici attesi"; e poi ancora "l'efficacia della iscrizione di atti nel registro delle imprese decorre dal momento della iscrizione e, in caso questa venga ritardata per causa non addebitabile al ricorrente, che la iscrizione retroagisce al decimo giorno dalla presentazione della domanda (al quinto giorno in caso di presentazione telematica)".

In considerazione di quanto precede, fatte naturalmente salve le deroghe per le ditte individuali non ancora operanti, si è dell'avviso che una domanda di agevolazioni a valere sulla legge 488 da parte di un'impresa non ancora iscritta al registro delle imprese possa essere accettata ed ammessa alla fase istruttoria a condizione che sia accompagnata da un attestato della CCIAA con il quale venga indicata la data di protocollazione della istanza, quale siano i termini previsti dall'art. 11 della L. 580/93 per l'iscrizione (cinque o dieci giorni dalla protocollazione dell'istanza) e che l'iscrizione oltre tali termini non è dovuto a cause dipendenti dalla richiedente (quali, ad esempio, la incompletezza della documentazione presentata che ha comportato una richiesta di integrazione da parte della CCIAA e, quindi, l'interruzione della decorrenza dei termini).